

- **Quesito n. 55 Lazio/Campania**

E' previsto nel bando che, ai fini del controllo dell'utilizzo dei fondi, sia messa in essere una contabilità separata: è sufficiente l'apertura contabile per ogni azienda dell'ATI di una commessa dedicata, amministrata secondo le procedure interne aziendali, o ci sono delle prescrizioni e codifiche dei costi da applicare secondo una contabilità industriale predefinita?

Risposta

Si ritiene sufficiente l'apertura di una commessa dedicata. In particolare è possibile prevedere, per ogni azienda dell'ATI, l'apertura di un separato registro contabile o, in alternativa, una codificazione contabile che consenta di distinguere con nettezza la natura delle registrazioni contabili afferenti al progetto PNRR.

- **Quesito n. 134 Piemonte**

All'art. 7 c.2 lett. a) si cita "essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)". Si chiede come poter valutare che gli acquisti siano avvenuti alle "normali condizioni di mercato".

Risposta

La verifica può essere attestata da certificazione di un perito in base a valutazioni di mercato.

- **Quesito n. 135 Piemonte**

All'art. 7 c.2 lett. d) si cita "essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziati dal PNRR". Si chiede a quali norme si faccia riferimento.

Risposta

La normativa PNRR è richiamata nell'impianto normativo esistente e vigente, dalle circolari RGS per come richiamato all'interno delle "Linee Guida del soggetto attuatore" pubblicate al seguente link del sito istituzionale del MASE

[https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo.](https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo)

- **Quesito n. 140 Emilia Romagna**

Premesso che in tema di costi ammissibili, l'articolo 7, comma 2, lettera a), Avviso, prevede che "Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono: a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)", si chiede conferma che la locuzione "relazioni con l'acquirente" non ricomprende le ipotesi di partecipazione azionaria minoritaria dell'acquirente nel capitale sociale del terzo fornitore (ivi incluse società quotate italiane e/o estere) delle predette immobilizzazioni e/o di rapporti commerciali già in essere per diversi motivi estranei alle finalità di cui al predetto Avviso.

Risposta

Si rinvia alla risposta n. 60.

- **Quesito n. 159 Regione Siciliana**

Ai fini degli interventi ammissibili di cui all'art. 5, lett. a), si intende utilizzare - come "elettrolizzatore per la produzione di idrogeno rinnovabile" - un elettrolizzatore ad ossidi solidi.

L'elettrolizzatore ad ossidi solidi può essere alimentato con due differenti modalità alternative:

- ad energia elettrica;
- ad energia termica.

Sul piano del risparmio energetico, è evidente come si imponga la scelta di utilizzare l'energia termica. Invero, è intenzione degli scriventi alimentare l'elettrolizzatore ad ossidi solidi con energia termica da biomassa, in quanto, utilizzando tale tipologia di energia si eviterebbe la necessità di installare un motore primo che trasformi la stessa in energia elettrica con un rendimento termodinamico di circa il 40-45%.

È evidente, infatti, che, ove l'elettrolizzatore fosse alimentato da energia elettrica si verrebbe a sottoutilizzare la stessa energia termica già disponibile, con la conseguenza di determinare un aggravio del costo specifico €/tH₂ non necessario alla funzionalità dell'elettrolizzatore ad ossidi solidi.

Senonché, si pone un problema interpretativo nei termini di seguito illustrati.

L'art. 5, lett. b) prevede un "impianto addizionale" asservito all'elettrolizzatore. La locuzione "impianti addizionali" è definita dall'art. 1, lett. n) dell'Avviso pubblico come «impianti di produzione di energia rinnovabile».

La locuzione "energia rinnovabile" è definita dall'art. 1, lett. h) dell'Avviso pubblico come "energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

L'art. 2, co. 1, lett. a), d. Lgs., 199/2021 definisce l'energia rinnovabile come «energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolico, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulico, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas».

Una possibile interpretazione meramente letterale di tali due norme - ossia l'art. 1, lett. h) dell'Avviso pubblico (il quale fa esclusivo riferimento alla energia elettrica) e l'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 08.11. 2021, n. 199 (il quale non discrimina la tipologia di energia prodotta da fonti rinnovabili) - potrebbe limitare l'utilizzo dell'elettrolizzatore alle sole ipotesi in cui questo fosse alimentato da energia elettrica e non anche da energia termica.

Di contro, un'interpretazione teleologica delle due norme testé citate - che tenga conto della finalità dell'odierno Avviso pubblico di produrre idrogeno al minor costo possibile sembrerebbe consentire l'utilizzo di elettrolizzatori a ossidi solidi anche (e soprattutto) nell'ipotesi di alimentazione con energia termica (termodinamicamente più congruente).

Conclusivamente, si chiede a codesto Ufficio di chiarire esplicitamente: «se - ai fini degli interventi ammissibili di cui all'art. 5, lett. b) dell'Avviso pubblico - gli "impianti addizionali

asserviti" debbano produrre esclusivamente energia elettrica o, di contro, possano produrre qualsivoglia forma di energia idonea ad alimentare l'elettrolizzatore di cui alla lett. a)».

Risposta

Si premette che gli elettrolizzatori ad ossidi solidi (SOEC) utilizzano energia termica in modo complementare a quella elettrica e non in modo alternativo.

Dal combinato disposto dell'articolo 1, lettere h) ed n) del Bando tipo, risulta chiaro che gli "impianti addizionali asserviti" sono riferiti esclusivamente ad impianti di produzione di energia elettrica.

Per quanto sopra, eventuali impianti di sola produzione di energia termica, non rientrando nella definizione di impianti addizionali asserviti, non concorrono alla verifica del criterio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del Bando tipo.

Si precisa che le spese connesse agli impianti di sola produzione di energia termica rientrano tra i costi ammissibili.